



COMUNE DI FONTENO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 19,00, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica con il rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM relativo al distanziamento sociale avendo cura dell'utilizzo dei dpi .

All'appello, risultano:

Presenti/Assenti

1. Donda Fabio	Presente
2. Pedretti Tiziano	Presente
3. Zon Edoardo	Presente
4. Pasinelli Michela Anna	Presente
5. Bonomelli Simona	Presente
6. Bigoni Alessandro	Presente
7. Spelgatti Daniel	Presente
8. Bertoletti Arianna	Presente
9. Marchesi Giovanni	Assente
10. Pedretti Ramon	Assente
11. Pedretti Fabio	Presente

Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Assiste il **VICESEGREARIO** Comunale **DOTT.SSA BONETTI LUISELLA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. DONDA Fabio – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE da lettura del punto n. 4 all'ordine del giorno "ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE IRPEF DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022" e cede la parola al Consigliere Zon per relazionare in merito,

RELAZIONA quindi il Consigliere Rag. Zon Edoardo, come segue:

"Informo i Signori Consiglieri che il Consiglio Comunale è chiamato stasera a determinare l'aliquota e la soglia di esenzione per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche - I.R.P.E.F. - anno 2022. Tale deliberazione costituisce parte integrante della manovra di bilancio per il medesimo anno. L'Amministrazione comunale ha deciso per il raggiungimento del pareggio di bilancio di aumentare l'aliquota prevista per l'anno 2022 dell'addizionale comunale irpef. Pertanto si propone di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF determinata per l'anno 2021 nella misura dello 0,40% senza soglia di imponibile portandola allo 0,60%".

DOPO DI CHE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Consigliere Zon Edoardo così come sinteticamente sopra riportata;

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;
- in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di

determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;

- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

- la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);
- in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;
- ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 01.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Determinazione aliquota irpef da applicare per l'anno 2007 .*" con la quale veniva determinata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,4 per cento senza soglia di esenzione e veniva approvato il regolamento dell'addizionale comunale irpef;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 27.01.2022, esecutiva ai sensi di legge, che prevede per l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022 un incremento della stessa dal 0,4 per cento al 0,6 per cento a decorrere dal 2022;

Valutato pertanto opportuno tenuto conto delle maggiori spese previste nel bilancio di previsione 2022-2024 relative ai servizi ed ai maggiori costi delle utenze e della minore entrata da parte dello Stato del Fondo di solidarietà al fine di garantire gli equilibri di bilancio per le annualità 2022, 2023 si ritiene necessario incrementare dall' anno 2022 la misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione all'IRPEF dallo 0,4 per cento al 0,6 per cento senza soglia di esenzione;

Ritenuto necessario, pertanto, modificare il vigente "*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*" allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 01.02.2007; in particolare il testo vigente dell'articolo 2:

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

- 1) *L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;*
- 3) *Per l'anno 2007 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,4%;*
- 4) *La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002. l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico*

è sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

- 1) *L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
- 2) *L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;*
- 3) *Per l'anno 2022 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,6%;*
- 4) *La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002. l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico*

Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2022.

Dato atto che il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale di essa (Allegato A);

Richiamati:

- *l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*
- *l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Dato atto che con G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il D.M. 24 dicembre 2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Presa visione del parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Valentina Schiavi, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Pedretti F.), espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,60 per cento senza soglia di esenzione;

di modificare – come evidenziato in premessa - il testo del “Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 02 del 01/02/2007;

di approvare il testo del “Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) come parte integrante e sostanziale di esso;

di dare atto che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Pedretti F.) espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Donda Fabio, Responsabile del Servizio Affari Generali , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità tecnica** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(f.to Donda Fabio)

ATTESTAZIONI E PARERI

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

La sottoscritta Schiavi Valentina, Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del testo unico, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, **attesta la regolarità contabile** della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(f.to Schiavi Valentina)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Approvato con deliberazione di consiglio n. 02 del 01.02.2007

Modificato con deliberazione di consiglio n. 04 del 24.02.2022

Articolo 1 – Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il comune istituisce l'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'art.1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e delle ulteriori modificazioni introdotte dall'art- 1 comma 142 e 143 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota

1. *L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;*
2. *L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;*
3. *Per l'anno 2022 l'aliquota viene determinata nella misura dello 0,6%;*
4. *La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002.*
5. *l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;*

Articolo 3 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 4 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to DONDA Fabio

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa BONETTI LUISELLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

R.G.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il: 07.03.2022
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. CANEDI Giulio
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Fonteno li

Il Vice Segretario Comunale
Dott. CANEDI Giulio
.....
